

ROBBIO NEL CUORE

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Robbio nel Cuore" che in seguito sarà denominata l'organizzazione. L'organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la legge regionale n.1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato.." e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

1.2 L'Organizzazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e i suoi contenuti e la sua struttura sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 L'organizzazione ha sede in Robbio (PV), in via Mortara 5 c/o Croce Azzurra Robbiese.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

Art. 2 – Finalità

L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.1 L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere il Volontariato in tutte le sue forme e con tutti i mezzi utili alla sua promozione;
- organizzare iniziative di educazione, prevenzione e promozione di corretti stili di vita rivolti alla popolazione in generale.
- diffondere l'importanza delle manovre di primo soccorso e della Defibrillazione Precoce anche mediante l'organizzazione di giornate promozionali e corsi di formazione, l'acquisto di attrezzature elettro-medicali e tutti i mezzi utili per raggiungere questo scopo;
- promuovere raccolte fondi per scopi benefici anche mediante manifestazioni sportive, spettacoli, concerti e similari;
- collaborare fattivamente all'educazione sanitaria per la prevenzione delle malattie cardio-vascolari nel territorio;
- diffondere la conoscenza delle emergenze cardio-vascolari e i tipi di pronto intervento;
- divulgare le tecniche di rianimazione cardiologica organizzando corsi rivolti a medici e laici nel tentativo di salvare vite umane;
- promuovere e partecipare al potenziamento in qualità e quantità delle attrezzature elettro-medicali presenti nel territorio;

- fornire agli Associati gli strumenti ritenuti più idonei per partecipare proficuamente alle attività promosse dall'Organizzazione;
- favorire ogni forma di collaborazione con altre Organizzazioni di Volontariato, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e affini;
- pubblicare, direttamente o indirettamente, libri; acquisire la titolarità o dar vita a giornali, riviste e pubblicazioni anche periodiche, provvedendo alla loro pubblicazione sia direttamente, sia indirettamente; dar vita ad altre iniziative nel campo dei mass-media;
- concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni, Associazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi, Associazione e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della Associazione.

2.2 Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.3 L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

2.4 L'organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

2.5 L'organizzazione collabora attivamente con l'organizzazione Pavia nel Cuore con possibile compartecipazione di uomini e mezzi.

Art. 3 - Ammissione all' organizzazione

3.1 Possono diventare soci dell'Organizzazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Organizzazione.

3.2 I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari
- d. sostenitori

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Organizzazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che operano per il loro raggiungimento delle finalità dell'Organizzazione partecipando alla vita attiva della stessa e prestando attività di volontariato, e che compilano apposita richiesta da sottoporre al Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto e godono di tutti i diritti;

Soci onorari sono quelle persone fisiche, giuridiche, Enti, Istituzioni e Organizzazioni alle quali l'Organizzazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche, gli Enti, le Istituzioni e le Organizzazioni sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da suo delegato. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non concorrono al quorum di validità delle assemblee, ma possono partecipare alle stesse;

Soci sostenitori sono coloro che, pagando un contributo economico sostengono le finalità dell'associazione.

3.3 Sono soci onorari di diritto:

- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Robbio
- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Confienza
- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Palestro
- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Rosasco
- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Castelnuovo
- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Nicorvo
- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Sant'Angelo Lomellina
- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Cozzo
- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Candia Lomellina
- Il Presidente pro-tempore della Croce Azzurra Robbiese
- Il Presidente pro-tempore della Sezione Comunale AVIS di Robbio
- Un socio dell'A.G.A.P. Associazione Lino Germano Amici dei Pompieri di Robbio designato da apposita delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

3.4 I Soci dell'Organizzazione sono denominati "Volontari del Cuore".

Art. 4 – Adesione all'organizzazione

L'adesione all'organizzazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, ferma restando in ogni caso il diritto di recesso. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiori di età godono del diritto di elettorato attivo e passivo e di essere eletti alle cariche sociali. Gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto, sono obbligati ad osservare lo statuto e le deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

5.1 Recesso

Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di organizzazione, se prevista.

5.2 Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 7 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 6 - Organi sociali dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

l'Assemblea degli aderenti;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Segretario/Tesoriere.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Garanti.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

7.1 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall'Assemblea. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale). Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante avvisi murali o con i mezzi più idonei, da affiggere nel Comune di Robbio ed in quelli ad esso confinanti, almeno sette giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due Consiglieri o un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

7.2 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra indicati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

7.3 Votazioni

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione se prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi

dell'Organizzazione e per l'approvazione del Bilancio. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si rimanda all'art. 18 del presente Statuto.

7.4 Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea provvede a:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare il bilancio consuntivo e la relativa relazione dell'attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione programmatica entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve costituite durante la vita dell'Organizzazione, qualora ciò sia consentito dalla Legge;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

8.1 Costituzione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di venti componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

8.2 Convocazione, validità e votazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed essere inviata a tutti i Consiglieri all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.3 Oggetto delle delibere di Consiglio

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell'attività svolta con relativo bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e la relativa relazione programmatica;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- nominare i soci onorari;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

ART. 9 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni; ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 10 – Il Vicepresidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 11 – Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione. Il Segretario/Tesoriere cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del libro degli aderenti. Coadiuva il Presidente nella tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi Libri.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente; esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 13 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 14 – Proventi e oneri dell'Organizzazione

14.1 I proventi dell'Organizzazione sono costituiti da: tesseramento soci, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi per servizi, proventi da convenzioni, attività commerciali marginali, interessi attivi, avanzi di gestione.

14.2 Gli oneri dell'Organizzazione sono costituiti da: costi diretti di gestione, spese relative alla struttura, costi di personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, adesione ad enti, ammortamenti, interessi passivi.

14.3 I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula. I versamenti al fondo dotazione, le quote sociali, i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successioni a titolo particolare, né per successioni a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Art. 15 – Bilancio

L'esercizio economico dell'Organizzazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dagli articoli 7 e 8 del presente Statuto. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dagli articoli 7 e 8 del presente Statuto. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente.

Art. 16 – Avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Responsabilità ed assicurazione

I volontari dell'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 18 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Organizzazione

18.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in prima convocazione o la presenza di almeno la metà degli aderenti in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

L'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, la legge regionale n.1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato..", al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.